

STATUTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

Art.1 – E' istituito nel Comune di Longare (VI) il Comitato gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Longare (VI) con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale.
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art.2 – Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio comunale potrà iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato gemellaggi previa deliberazione della Giunta municipale.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art.3 – Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi - d'intesa con l'Amministrazione comunale - curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico, volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art.4 – Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione Comunale tra cui il Sindaco o suo delegato per i gemellaggi, e possono far parte rappresentanti delle categorie economiche, della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi giovanili, della Pro-loco, delle parrocchie, gruppi famiglie e comitati civici.

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio comunale.

Art.5 – Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti un Direttivo composto, oltre che dai seguenti membri di diritto:

- Sindaco o suo delegato(membro di diritto) con funzioni di Presidente;
- un rappresentante della Pro Loco locale (membro di diritto);
- un rappresentante dell'Istituto Comprensivo di Longare (membro di diritto);
- un rappresentante per gruppo consiliare (membri di diritto);

da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti rappresentativi della comunità locale.

Il Direttivo nella prima seduta nominerà tra i componenti il Vice Presidente e il Tesoriere.

Art.6 – La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art.7 – L'assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione Comunale il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art.8 – L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art.9 – Il Direttivo, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca il Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente cinque componenti. Per la validità delle sedute del Direttivo dovranno essere presenti la maggioranza dei componenti.

Art.10 – Le convocazioni dell'Assemblea e del Direttivo, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione, salvo che per motivate ragioni d'urgenza per le quali le convocazioni potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art.11 – Il Comitato e il Direttivo potranno avvalersi di un dipendente dell'Ente locale, che svolgerà le funzioni di segretario. In sua assenza tali funzioni saranno svolte da un componente appositamente designato.

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato e il Direttivo potranno essere supportato dall'ufficio comunale preposto.

Art.12 – Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.13 – L'Assemblea del Comitato gemellaggi resta in carica fino alla nomina del nuovo Comitato che deve avvenire entro 6 mesi dall'insediamento della nuova Amministrazione.

Art.14 – Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.